



# Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Firenze

Prot. 61/2024 INT.

Firenze 5 febbraio 2024

Il Procuratore della Repubblica,

Visto il proprio provvedimento del 5 gennaio 2024 con cui sono state stabilite modalità condivise per le attività di ricevimento dei difensori da parte dei magistrati di questa Procura della Repubblica, in relazione ai procedimenti penali;

ritenuto che ai fini dell'esercizio di tale attività è utile definire le modalità di accesso alle informazioni necessarie, per i difensori istanti, al fine di poter risalire al Pubblico Ministero, assegnatario del procedimento;

rilevato che la segreteria addetta alla Ricezione Atti, nell'ambito dell'ufficio Notizie di Reato e Registro Generale, è nelle migliori condizioni per fornire tale informazioni;

precisato che la presente direttiva non riguarda la possibilità di accedere alle iscrizioni secondo le previsioni di cui ai commi tre e tre bis dell'art. 335 c.p.p., ma solo le modalità di accesso al nominativo del magistrato da parte di difensore munito di mandato;

**dispone**

quanto segue:

Il difensore dell'indagato munito di mandato difensivo a seguito di atto garantito (verbale di elezione di domicilio, verbale di perquisizione/sequestro/ispezione, ecc.) potrà inviare alla pec [depositoattipenali1.procura.firenze@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali1.procura.firenze@giustiziacert.it) istanza, redatta su apposito modulo allegato alla presente disposizione, al fine di conoscere il nome del pubblico ministero procedente ed il relativo numero di procedimento penale, se non già noto.





# Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Firenze

L'Ufficio Ricezione Atti provvederà a rilasciare tali informazioni tempestivamente (entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza) sempre attraverso la pec suindicata.

Le stesse facoltà sono riconosciute anche al difensore della persona offesa che esibisca mandato difensivo e copia della denuncia/querela con attestazione di deposito a mezzo Portale PDP.

In caso di dubbio circa l'esistenza dei presupposti e delle condizioni per il rilascio delle descritte informazioni, l'ufficio del registro generale contatterà il PM procedente.

Le richieste di informazioni provenienti dalla polizia giudiziaria rivolte a conoscere il nome del pubblico ministero procedente ed il relativo numero di procedimento penale, ovvero l'esito dello stesso - ove tali dati non risultino già in via telematica dopo la registrazione della n.r. -, sono trasmesse dall'Ufficio del Registro generale alla segreteria del Pubblico Ministero procedente, per l'evasione diretta in base alle disposizioni del magistrato.

Le richieste di informazioni provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni (Inail, Prefettura, Agenzia delle Entrate), saranno evase direttamente dall'ufficio Ricezione Atti, limitatamente ai procedimenti penali definiti con esercizio dell'azione penale, mentre quelle riferentesi ai procedimenti penali in fase investigativa, saranno trasmesse alla segreteria del PM interessato, per ogni valutazione di competenza.

Si trasmetta a tutti i magistrati dell'ufficio, alle relative segreterie ed all'ufficio Registro Generale.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Filippo Spiezia

